

Regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con
validazione degli apprendimenti acquisiti
del...

per

**Meccanica di produzione AFC/
Meccanico di produzione AFC**

N. della professione 45716

Swissmem e Swissmechanic Svizzera,

visti gli articoli 33 e 38 della legge sulla formazione professionale¹ (LFPr), l'ordinanza della SEFRI in materia di formazione professionale di base per meccanica di produzione AFC e meccanico di produzione AFC del 3 novembre 2008² (di seguito «ordinanza in materia di formazione»), il piano di formazione del 9 novembre 2015 e il profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006³ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,

stabilisce la seguente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

¹ RS 412.10

² RS 412.101.220.89

³ RS 412.101.241

1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 17 capoverso 1 dell'ordinanza in materia di formazione) et que le profil d'exigences pour la culture générale est respecté.

2 Ammissione

L'ammissione alle procedure di qualificazione è disciplinata all'articolo 16 dell'ordinanza in materia di formazione. L'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata all'articolo 16 capoverso 1 lettera c e capoverso 2.

Secondo questa disposizione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha assolto la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, e rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione. Dei 5 anni di pratica professionale richiesti in base all'art. 32 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) per l'ammissione ad una procedura di qualificazione, ha svolto almeno 3 anni nel campo delle meccaniche di produzione AFC/ dei meccanici di produzione AFC.

3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sulle prescrizioni contenute nel documento della SEFRI «Validazione degli apprendimenti acquisiti. Guida per la formazione professionale di base» del settembre 2010.

I candidati raccolgono le prove degli apprendimenti acquisiti in un apposito dossier, dimostrando in questo modo di aver maturato le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le necessarie conoscenze di cultura generale.

Nell'ambito della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti, le competenze operative e conoscenze di cultura generale vengono valutate con «acquisite» o «non acquisite».

4 Superamento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se:

- le competenze di base b.1 e b.2 sono acquisite;
- due delle competenze di base b.3, b.4 e b.5 sono acquisite;
- una delle competenze approfondite da s.1 a s.17 è acquisita; e
- le conoscenze di cultura generale secondo il profilo di qualificazione sono ritenute complessivamente acquisite. In quest'ottica complessiva la disposizione sulla ponderazione di cui all'articolo 20 dell'ordinanza in materia di formazione («Caso particolare») si applica per analogia.

5 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Il dossier con le prove degli apprendimenti acquisiti può essere completato e ripresentato per valutazione al massimo due volte.

6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPr e 21 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «meccanica di produzione AFC» o «meccanico di produzione AFC».

Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti, nel certificato delle note sono riportate le note delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

7 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2018 la Procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge, in base all'articolo 23a dell'ordinanza in materia di formazione, secondo la regolamentazione anteriore relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per meccanica di produzione AFC e meccanico di produzione AFC.

Chi ripete la Procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre 2023 viene valutato, su richiesta, in base alla regolamentazione anteriore relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per meccanica di produzione AFC e meccanico di produzione AFC.

8 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Zurigo, [data]

Swissmem
Direttore

Swissmechanic Svizzera
Direttore

Peter Dietrich

Oliver Müller

Durante la riunione del 23 novembre 2016, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dell'industria delle macchine, elettrica e metalmeccanica si è pronunciata sulla presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per meccanica/o di produzione AFC.

Riconoscimento della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base per meccanica/o di produzione, conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver sentito i Cantoni, viene riconosciuta come altra procedura di qualificazione dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Berna, il ...

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità